



OSSERVATORIO
WEALTH MGMT.

di Morri Rossetti

Monthly Roundup

Giugno 2023

Giugno 2023

I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management dello scorso mese

Esente l'atto di divorzio redatto all'estero



L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 351/2023, ha affermato che *"l'esenzione dall'imposta di bollo, registro e da ogni altra tassa"* disposta dall'art. 19 L. 74/1987 e riferita agli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, si estende anche alle convenzioni a tacitazione della crisi coniugale stipulate all'estero e trascritte in Italia con cui i coniugi regolano i loro rapporti patrimoniali pure concernenti beni immobili siti in Italia.

L'istante acquistava con il coniuge immobili siti in Italia. Successivamente, con sentenza emessa in Spagna veniva disposto lo scioglimento del matrimonio e con un apposito atto notarile gli ex coniugi regolavano i loro rapporti patrimoniali. L'atto notarile spagnolo, tuttavia, non conteneva le c.d. *"menzioni urbanistiche"*¹ e *"regolarità catastali"*² richieste dalla legge italiana a pena di nullità. Si rendeva pertanto necessario il deposito dell'atto redatto all'estero presso un notaio

italiano che contenesse le suddette dichiarazioni mancanti.

A parere dell'istante, il deposito presso il notaio italiano costituiva, *"condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio"*. Domandava quindi se tale atto potesse rientrare nell'esenzione di cui al citato art. 19.

Tale norma dispone, infatti, l'esenzione dalle imposte dirette e indirette di *"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni"* di separazione e mantenimento.

La ratio dell'esenzione si rinviene nella volontà di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi evitando così l'acuirsi delle tensioni familiari. In particolare, si intende promuovere il raggiungimento di *"una soluzione idonea"* per la sistemazione degli aspetti economici, facilitando l'accesso alla tutela giurisdizionale ed *"evitando che l'imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi"*.

Per tale ragione, nel tempo, l'ambito applicativo della norma è stato progressivamente esteso.

¹ Art. 40, n. 2 L. n. 47 del 1985; Art. 48 DPR n. 380 del 2001

² Art. 29, c. 1-bis, L. n. 52 del 1985

In un primo momento, la Corte Costituzionale ha allargato l'ambito applicativo dell'art. 19 anche alle obbligazioni assunte in sede di separazione. In particolare, con sentenza n. 176/92, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 19 nella parte in cui non comprendeva nell'esenzione *"anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione"*. Successivamente, con sentenza n. 154/99, *la ha nuovamente dichiarato parzialmente incostituzionale la norma nella parte in cui "non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi"*.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 27/12, ha poi chiarito che l'esenzione in commento si riferisce a "tutti" gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di gestire i rapporti giuridici ed economici legati alla dissoluzione del rapporto coniugio.

Tuttavia, il riconoscimento dell'esenzione era in origine riferito solo al contenuto *"necessario e non occasionale"* degli accordi patrimoniali nella crisi coniugale, si pensi alla regolamentazione dei obblighi di mantenimento della prole ovvero all'assegnazione della casa coniugale (c.d. contenuto necessario).

La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2111/16), invece, ne ha esteso l'applicazione *"a tutti i trasferimenti effettuati o programmati dai coniugi in sede di separazione e divorzio (...) atteso che, comunque, si tratta di accordi diretti ad una sistemazione transattiva globale e definitiva della crisi coniugale"* (c.d. contenuto eventuale).

In tal senso, la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 4144/21) ha statuito l'estensione dell'agevolazione anche agli *"accordi che*

contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili e immobili all'uno o all'altro coniuge". Ed infine, con la recente sentenza n. 26363/2022, in forza del carattere di *"negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale"* la Cassazione ha riconosciuto l'applicazione dell'art. 19 anche alla cessione di quote sociali tra coniugi.


L'elemento fondamentale che permette il riconoscimento dell'esenzione deve essere individuato nella centralità che l'accordo ha per i coniugi nella definizione della crisi coniugale. Dunque, possono rientrare nell'esenzione tutti gli atti funzionali alla più celere definizione del rapporto coniugale.

In forza di tale interpretazione estensiva della norma, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, ha esteso l'ambito applicativo ricomprendendovi anche agli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio redatti oltreconfine.

In particolare, nel caso di specie, il deposito della convenzione matrimoniale spagnola presso il notaio italiano era un atto necessario stante la necessità di aggiungere all'atto straniero i requisiti richiesti dalla legge italiana a pena di nullità, che doveva considerarsi *"condizione per dare esecuzione agli accordi di divorzio"* con la conseguenza che la tassazione doveva avvenire in esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.

* * *

Cessioni di lamine d'oro in esenzione IVA



Le cessioni di lamine d'oro godono del regime di esenzione dell'IVA al pari delle cessioni di oro da investimento. Assumono rilievo i requisiti sostanziali di purezza e peso, unitamente al fatto che il bene sia accettato dal mercato di riferimento. Le conclusioni della Commissione Europea in materia e l'opposta prospettiva dell'Agenzia delle Entrate.

Il caso

Le cessioni di oro in lamine godono del regime di esenzione dell'IVA al pari delle cessioni aventi ad oggetto oro da investimento, assumendo rilievo i requisiti sostanziali di purezza e peso, unitamente al fatto che il bene venga accettato dal mercato di riferimento. È questa la conclusione della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 13742 depositata il 18 maggio 2023, ha inteso valorizzare le conclusioni della Commissione Europea in materia nonostante il parere opposto dell'Agenzia delle Entrate, manifestato nel 2021 in sede di consulenza giuridica.

La vicenda oggetto della pronuncia trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP in relazione alla cessione di un quantitativo di oro in lamine, successivamente fatto oggetto di sequestro. L'Ufficio aveva fondato le proprie contestazioni sui rilievi emersi nel corso di indagini svolte dalla Guardia di Finanza, da cui era emerso che l'amministratore di fatto della società accertata aveva consegnato

il materiale prezioso, "senza emissione di fattura e regolazione in contanti", all'amministratore di un'altra società che, tuttavia, si rivelava essere il reale acquirente della merce.

L'allora Commissione tributaria provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso della contribuente. La sentenza era stata confermata dal giudice di appello, secondo cui la pretesa erariale era perfettamente fondata in quanto l'amministratore della società (apparentemente) cessionaria era da identificare quale effettivo destinatario della merce. Quest'ultima, inoltre, era da considerare pienamente soggetta a IVA in assenza dei requisiti tanto dell'esenzione (da riferirsi esclusivamente all'oro da investimento o scambiato su "conti metallo") quanto per l'applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, stante la carenza di prova in ordine all'asserita esportazione della merce.

A fronte delle molteplici doglianze della ricorrente, per quanto qui di interesse la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per le ragioni che seguono.

La decisione della Suprema Corte

Fermo restando che la Commissione regionale ha accertato l'identità dell'effettivo acquirente dell'oro e che, quindi, tale dato è del tutto insindacabile, atteso che la censura della ricorrente *de facto* va a investire inammissibili profili di valutazione delle prove operata dal giudice di merito, secondo la Corte il ricorso è fondato in relazione ai profili afferenti all'assoggettamento o meno ad IVA dell'oro oggetto di compravendita.

Sul punto, infatti, il Collegio di secondo grado aveva statuito nel senso che la cessione dei beni (lamine d'oro) avesse ad oggetto "*materiale oro*",

definizione non congruente né riconducibile a quelle di *"oro da investimento"* o *"scambiato su conto metalli"*. Tuttavia, rileva la Corte, tale statuizione stride con la giurisprudenza di legittimità e i principi unionali in materia.

Il richiamo normativo operato dai Giudici di legittimità è all'art. 10, co. 1, n. 11), del d.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), che nel recepire quanto disposto dagli artt. 344 e 346 della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA) ha stabilito che le cessioni di oro da investimento sono esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con esclusione di quelle realizzate da chi (nel contesto di un'attività di produzione, trasformazione o commercializzazione) abbia espressamente optato per l'applicazione dell'imposta ai sensi del d.P.R. n. 442/1997.

La definizione di *"oro da investimento"* di cui all'art. 1 della Legge n. 7/2000 in relazione a transazioni di carattere finanziario è ancorata a specifici parametri di forma, ma soprattutto di peso e purezza. Il solo requisito della purezza (*"pari o superiore a 325 millesimi"*) è invece richiesto per l'oro ad uso *"prevalentemente industriale"*, non immediatamente destinato al consumo, soggetto non a regime ordinario bensì al meccanismo di inversione contabile ai sensi dell'art. 17, co. 5, d.P.R. n. 633/1972.

Ora, in base al *Working paper* n. 1000 del 19 ottobre 2020 dei servizi della Commissione Europea, pur in assenza di linee guida puntuali, sarebbero riconducibili al regime di esenzione anche le cessioni di oro avente forma differente dal lingotto o dalla placchetta, sempreché siano rispettati i requisiti sostanziali sopra evidenziati (peso e purezza) e il bene sia accettato dal mercato di riferimento. In altre parole, ai fini dell'esenzione non rilevarebbe il requisito della forma, assumendo al contrario importanza i due requisiti di ordine sostanziale.

La Suprema Corte pertanto, cassando con rinvio, si è allineata alle conclusioni dei servizi della Commissione Europea, facendo altresì leva sulla norma interpretativa contenuta nell'art. 3, co. 11, della Legge n. 7/2000, che estende le disposizioni di cui all'art. 10, co. 1, n. 11) del Decreto IVA alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina, parificate alle altre cessioni di oro da investimento nonostante la carenza del requisito della forma.

Il giudice di appello ha dunque errato nel non attenersi ai principi in parola escludendo che la cessione de qua avesse ad oggetto oro da investimento anziché mero *"materiale oro"*, senza peritarsi di effettuare i dovuti accertamenti sulle caratteristiche del prodotto ceduto, con particolare riguardo a peso e purezza. Ne consegue che, nel pensiero della Corte, anche tali cessioni scontano l'IVA in regime di esenzione, assumendo rilievo in tali circostanze non i profili formali bensì la finalità di investimento, con prevalenza dei requisiti sostanziali sopra richiamati.

L'opposta prospettiva dell'Agenzia delle Entrate

La disamina fin qui svolta consente, da ultimo, di mettere in evidenza il contrasto de facto sussistente tra l'orientamento di legittimità in materia e l'Amministrazione finanziaria.

Alla logica *"di apertura"* che sembra informare il pensiero della Corte, propensa all'estensione del regime di esenzione dall'IVA anche in casi di cessioni come quella oggetto della sentenza n. 13742/2023, fa riscontro l'opposta prospettiva adottata dall'Agenzia delle Entrate che, con la consulenza giuridica n. 4 del 13 aprile 2021, è pervenuta a conclusioni invero contrarie a quelle dei servizi della Commissione Europea.

L'Agenzia, infatti, sottolinea che *"in assenza di indicazioni condivise al livello UE, dunque, non sembra potersi consentire a una interpretazione estensiva del regime di esenzione disposto dal citato articolo 10, comma 1, numero 11) del decreto IVA, che, come le altre forme di esenzione, deve essere interpretato in senso restrittivo, costituendo una deroga al principio generale di imponibilità delle operazioni rilevanti ai fini IVA. L'esenzione resta, pertanto, circoscritta al solo oro che possiede determinate caratteristiche di forma, peso e purezza (forma di lingotti o placchette, peso superiore a un grammo, purezza pari o superiore a 995 millesimi), e che può essere rappresentato o meno da titoli. Dette caratteristiche devono sempre sussistere congiuntamente, con la conseguenza che, se manca anche una soltanto di queste proprietà, l'oro deve considerarsi oro non da investimento (oro industriale), e la sua cessione è imponibile con obbligo di assolvimento dell'IVA da parte del cessionario soggetto passivo mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge, ex articolo 17, comma 5, del decreto IVA"*.

* * *

PIR Alternativi: la nozione di strumento finanziario e i contratti di associazione in partecipazione



La disciplina dei PIR Alternativi è stata introdotta del legislatore con il D.L. n. 34/2020, al fine di incentivare l'investimento nel capitale di piccole e medie imprese non quotate. In sintesi, la norma prevede la detassazione dei redditi di capitale e

dei redditi di natura finanziaria, nonché l'esenzione dall'imposta di successione per gli strumenti finanziari confluiti nel piano. Per beneficiare del regime devono essere conferiti (nel rispetto dei vincoli di legge) strumenti finanziari.

Una delle questioni principali verte proprio sulla qualifica di "strumento finanziario" ai fini PIR, ciò in quanto non esistendo una definizione tassativa, l'ambito di applicazione può ampliarsi o restringersi in ragione dell'interpretazione formatasi in dottrina e nella prassi.

Una delle questioni più dibattute è se sia possibile conferire in un PIR Alternativo i contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, o almeno quelli non qualificati ai sensi dell'art.67 Tuir.

Una risposta positiva in tal senso dovrebbe derivare dalla disciplina tributaria.

Da un lato, l'Agenzia delle Entrate (circ. 3/18 e 12/21) quando delinea l'ambito soggettivo della disciplina PIR esclude dal regime i redditi di capitale che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e i redditi di capitali e redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67 c. 1, lett. c) Tuir. Sono invece compresi i redditi in esame derivanti da partecipazioni qualificate.

Dall'altro lato, l'art. 44, c. 1, lett. f) stabilisce che costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione. L'art. 67, c.1, lett. c) Tuir, assimila inoltre alle partecipazioni qualificate il reddito derivante dalla cessione dei contratti di associazione in partecipazione.

Ciò dovrebbe portare a ritenere che, quantomeno da un punto di vista tributario, i contratti di

associazione in partecipazione (non qualificati) potrebbero confluire nella quota PIR.


Tuttavia, dubbi sulla possibilità del conferimento dei contratti in questione potrebbero sorgere relativamente all'inquadramento degli stessi nell'alveo della definizione di strumenti finanziari. Secondo gli orientamenti di prassi, infatti, la locuzione di strumento finanziario deve essere assunta secondo la più restrittiva accezione civilistica, che esclude i contratti non cartolarizzati tra cui rientrano quelli di associazione in partecipazioni. Ciò in quanto, tali contratti essendo conclusi tra associante e associato mancherebbero del requisito della negoziabilità.

L'unica eccezione al rispetto del requisito dell'offerta ad un pubblico indistinto (rectius negoziabilità) sin ora è prevista solo per le quote di srl. Il legislatore, infatti, pur non riconducendo le quote di srl al novero degli strumenti finanziari ne ammette il conferimento nei PIR alternativi "abbracciando" – come ha precisato la Consob - "un concetto allargato di strumento finanziario partecipativo".

Nonostante tale accezione ampia in alcuni casi adottata dall'Agenzia delle Entrate, sembra difficile ricondurre i contratti di associazione in partecipazione alla nozione di strumento finanziario. Sarebbe in ogni caso opportuno un chiarimento.

* * *

Forma libera per il patto fiduciario immobiliare



Il patto fiduciario immobiliare non richiede la forma scritta ad substantiam. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10472 pubblicata lo scorso 19 aprile 2023, in attuazione di un innovativo principio di diritto enunciato dalla medesima Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020.

Il caso vede contrapposti la signora M.F. e il signor G.D., all'epoca dei fatti legati sentimentalmente e conviventi. L'attrice cita l'ex compagno davanti al Tribunale di Brindisi chiedendo di essere dichiarata comproprietaria di un immobile acquistato insieme al convenuto, del quale però risulta intestatario il solo G.D.. L'attrice sostiene di aver sottoscritto insieme al compagno il preliminare di compravendita ma che poi, al momento della stipula del contratto definitivo, il solo G.D. è risultato acquirente, avendo convinto la M.F. sul presupposto che in tal modo non avrebbe perso il diritto all'assegno di mantenimento versatole dall'ex marito. Nel 2003 le parti decidono di regolare i propri rapporti per il caso in cui fosse venuto meno il vincolo affettivo e il rapporto di convivenza e, a tal fine, stipulano oralmente un patto fiduciario in cui il G.D. (fiduciario) si impegna a trasferire una quota di proprietà dell'immobile alla M.F. (fiduciante). Il predetto patto fiduciario risulta da una scrittura privata consistente in una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal G.D. successivamente all'acquisto dell'immobile. Nel dicembre del 2005

il G.D. abbandona l'abitazione e intima alla M.F. di rilasciare l'immobile, rivendicandone la piena ed esclusiva proprietà.

Il Tribunale di Brindisi accoglie la domanda attorea riconoscendo la scrittura privata (i.e. la dichiarazione unilaterale sottoscritta dal G.D.) come un atto di disposizione ad effetti reali idoneo a determinare il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla M.F.. L'ex compagno propone appello avverso la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello di Lecce riforma la sentenza di primo grado, sostenendo che la dichiarazione unilaterale non è atto di disposizione ad effetti reali ma solo una regolazione delle posizioni patrimoniali di dare e avere fra le parti e pertanto dichiara il G.D. proprietario esclusivo dell'intero immobile. Per l'effetto, il giudice di secondo grado condanna l'attrice al pagamento di euro 300,00 mensili dal gennaio 2006 fin al rilascio dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione. La M.F. propone ricorso in Cassazione per sei motivi che vengono esaminati unitariamente dal giudice di legittimità, in quanto tutti attinenti al tema della prova del patto fiduciario immobiliare.

La Suprema Corte risolve la questione alla luce dell'ultimo orientamento delle Sezioni Unite in materia, enunciato nella sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020, la quale rappresenta un'innovazione rispetto all'orientamento fino a quel momento dominante in giurisprudenza.

Il caso era giunto all'attenzione delle Sezioni Unite perché si era formato un contrasto giurisprudenziale intorno al problema della forma richiesta ai fini della validità del patto fiduciario immobiliare. L'orientamento maggioritario assimilava il patto fiduciario al contratto preliminare, sotto il profilo dell'assunzione

dell'obbligo a ritrasferire da parte del fiduciario, con la conseguente necessità di osservare la forma vincolata per *relationem* prevista dall'art. 1351 c.c.. In sintesi, secondo questo orientamento, il negozio fiduciario richiede la forma scritta ad *substantiam* qualora riguardi beni immobili, atteso che esso è equiparabile al contratto preliminare (Cass., 18 ottobre 1988, n. 5663; Cass., 19 luglio 2000, n. 9489; Cass., 26 maggio 2014, n. 11757; Cass., 17 settembre 2019, n. 23093). Di conseguenza, è onere del fiduciante quello di dimostrare l'esistenza dell'accordo scritto fiduciario, che ha preceduto o accompagnato la stipula del contratto di acquisto (Cass., 7 aprile 2011, n. 8001).

Un secondo indirizzo minoritario, inaugurato da Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, ritiene invece che l'accordo fiduciario immobiliare non necessiti della forma scritta ai fini della validità, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto - successivamente all'atto di trasferimento - con cui il fiduciario si impegna a ritrasferire determinati beni al fiduciante in attuazione esplicita di un *pactum fiduciae* stipulato oralmente.

Tanto premesso, le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale adottando l'indirizzo sino ad allora minoritario. Sostiene la Corte che l'orientamento dominante, secondo cui il patto fiduciario è equiparato al contratto preliminare e di conseguenza deve avere forma scritta *ad validitatem*, non è corretto. Ad avviso del Collegio, il *pactum fiduciae* è piuttosto assimilabile al mandato senza rappresentanza. Nel preliminare, infatti, l'effetto obbligatorio è strumentale all'effetto reale e lo precede; nel contratto fiduciario l'effetto reale viene prima e su di esso s'innesta l'effetto obbligatorio. Inoltre, l'obbligo nascente dal contratto preliminare è relativo alla conclusione di un contratto causale

tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria; diversamente, nel patto fiduciario – analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza – l'atto di trasferimento trova il proprio fondamento causale nell'accordo fiduciario.

Ferma l'assimilabilità del pactum fiduciae al mandato senza rappresentanza, prosegue la Corte, quest'ultimo costituisce un contratto a struttura debole, nel quale quindi la forma non concorre ad integrare un requisito della fattispecie. Analogamente, anche per la validità del contratto fiduciario che prevede l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio.

Fissato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario immobiliare, si tratta di stabilire la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui il fiduciario, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale.


Ebbene, il Collegio statuisce che la scrittura privata, ossia la dichiarazione unilaterale sottoscritta dal fiduciario, non costituisce fonte dell'obbligazione oggetto del patto fiduciario (i.e. il ritrasferimento immobiliare), ma ha lo scopo di dispensare il fiduciante dall'onere di provare il patto medesimo. In altri termini, la fonte dell'obbligazione di ritrasferire la proprietà dal fiduciario al fiduciante è il patto fiduciario: la dichiarazione unilaterale del fiduciario costituisce una presunzione iuris tantum dell'esistenza stessa del contratto fiduciario. Grava, perciò, sul fiduciario l'onere di fornire la prova contraria.

Applicando i principi sopra illustrati, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10472/2023 conclude per il riconoscimento in capo all'attrice della comproprietà dell'immobile proprio alla luce del pactum fiduciae, valido ancorché stipulato oralmente, e provato dalla dichiarazione unilaterale sottoscritta dal convenuto, dal momento che quest'ultimo non ha fornito prova contraria, non superando così la presunzione iuris tantum, generata dalla scrittura privata, dell'esistenza del patto medesimo.

Per questi motivi la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla M.F. e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, rinviando alla stessa Corte d'Appello a provvedere al riesame della vicenda alla luce dei principi statuiti dal Corte di Cassazione.

* * *

Rinuncia all'eredità e sorte delle donazioni



La sentenza della Corte di Cassazione n. 12813/2023, in commento, è di grande interesse in quanto esamina una questione che non è mai stata affrontata dalla giurisprudenza in precedenza. Si tratta, in particolare, della sorte delle donazioni ricevute da un legittimario che abbia poi deciso di rinunciare all'eredità e al quale siano subentrati i propri discendenti per rappresentazione.

La vicenda trae origine da una donazione, avente ad oggetto un complesso immobiliare, effettuata da un padre in favore dei propri figli. Non

riuscendo a trovare un accordo per la divisione dei beni, uno dei figli si rivolge al giudice per ottenere la divisione giudiziale del *donatum*.

Il giudizio di primo grado si conclude con la sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione sorta in conseguenza della donazione. In secondo grado la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza impugnata, precisa che la comunione dei beni oggetto di causa non abbia natura ereditaria, originando da un atto *inter vivos* e a nulla rilevando la circostanza che il donante sia ormai deceduto.

La parte soccombente nei giudizi di merito propone ricorso per Cassazione che, tuttavia, viene dichiarato inammissibile per invalidità della procura speciale.

La Suprema Corte decide comunque di esaminare le questioni di diritto sollevate con il ricorso, non rilevando l'esistenza di precedenti giurisprudenziali sul punto.

Di fatto, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 521 c.c. e 552 c.c. nella parte in cui la sentenza di secondo grado non ha considerato che, all'esito della morte del donante e della successiva rinuncia all'eredità da parte di uno dei donatari, i figli di quest'ultimo siano subentrati al proprio ascendente per rappresentazione anche nella donazione effettuata dal *de cuius* ancora in vita.

Nel dettaglio, ai sensi dell'art. 521 c.c. colui che rinuncia all'eredità ha il diritto di ritenere le donazioni ricevute sino alla concorrenza della porzione disponibile dell'eredità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 552 c.c.. Quest'ultima norma dispone che, ove il rinunziante sia anche un legittimario, può trattenere le donazioni nei limiti della disponibile, tuttavia, qualora la quota di riserva spettante agli altri legittimari non sia stata rispettata, il legittimario rinunciante sarà il

primo soggetto a subire l'azione di riduzione eventualmente esperita dai legittimari.

In altri termini, il legittimario che abbia ricevuto delle donazioni dal *de cuius* è tenuto ad imputare le donazioni stesse alla propria quota di legittima, salvo esplicita dispensa. Nel caso in cui dovesse decidere di rinunciare all'eredità, in base al combinato disposto delle norme sopra richiamate, il legittimario può trattenere quanto ricevuto dal *de cuius* in vita, tuttavia, le donazioni non saranno più imputate alla quota di riserva ma graveranno sulla porzione disponibile dell'eredità.

In sostanza, la scelta del legittimario di rinunciare all'eredità ha ripercussioni negative sugli altri eredi, in particolare quelli destinatari di disposizioni testamentarie e legati gravanti sulla disponibile. Ciò perché, se la disponibile viene erosa dalle donazioni ricevute dal legittimario rinunciante, in caso di lesione della riserva spettante ai legittimari, i suddetti eredi sarebbero i primi ad essere convenuti in giudizio per la riduzione delle disposizioni testamentarie e dei legati dei quali sono destinatari. Come noto, infatti, le donazioni sono aggredibili per riduzione, procedendo dalla più recente alla più risalente, solo se la riduzione delle disposizioni testamentarie e dei legati non sia stata sufficiente a reintegrare la legittima lesa.

Per rimediare a questo squilibrio il legislatore ha previsto che in un'ipotesi di tal fatta, e in deroga alle regole di cui agli artt. 553 c.c. e ss., le prime disposizioni a dover essere aggredite per riduzione siano le donazioni ricevute dal legittimario rinunciante.

L'operatività del meccanismo descritto non suscita alcun dubbio ermeneutico in dottrina e in giurisprudenza.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento presenta tuttavia un

elemento ulteriore: al legittimario che abbia ricevuto una donazione e che abbia poi deciso di rinunciare all'eredità del donante sono subentrati i propri discendenti per rappresentazione.

L'art. 552 c.c. non sembra offrire una soluzione in questo caso, nel testo della norma si legge infatti *"quando non si ha rappresentazione"*. Il ricorrente sfrutta allora questo inciso ponendolo a sostegno della propria tesi.

In particolare, il ricorrente, aderendo a una dottrina minoritaria, ritiene che quando opera la rappresentazione i rappresentanti, che subentrino all'ascendente nell'eredità che questi non può o non vuole accettare, subentrano altresì nella titolarità dei beni donati al rappresentato dal *de cuius*. Ciò si evincerebbe dall'art. 564 c.c. in forza del quale il rappresentante deve imputare alla propria quota tutto quanto ricevuto dal proprio ascendente a titolo di donazione o di legato, salvo espressa dispensa.

Al fine di evitare che i rappresentanti debbano imputare alla propria quota beni che in verità non hanno mai ricevuto, una parte della dottrina ha ritenuto che il legittimario rinunciante al quale subentrino i rappresentanti non avrebbe il diritto di trattenere le donazioni ricevute dal *de cuius*, che sarebbero invece trasmesse automaticamente ai rappresentanti.

Da tutto quanto sopra, il ricorrente ha concluso che i beni donati dal *de cuius* siano stati trasferiti ex lege ai rappresentanti, ovvero ai figli del donatario, nel momento stesso in cui il donatario ha deciso di rinunciare all'eredità. Per l'effetto, il giudizio di divisione avrebbe dovuto essere instaurato nei loro confronti quali litisconsorti necessari.

La Suprema Corte, che pure ha riconosciuto l'importanza della questione in quanto mai

affrontata in precedenza dalla giurisprudenza, ha ritenuto di non poter aderire alla tesi esposta dal ricorrente. Se, infatti, operasse un meccanismo ex lege che consentisse ai rappresentanti di subentrare nella titolarità dei beni donati dal *de cuius*, la commerciabilità dei beni di provenienza donativa ne risulterebbe ulteriormente compromessa, ponendosi gravi problemi di tutela del terzo acquirente.

La Corte di Cassazione, in conclusione, aderisce alla tesi dottrina prelevante e stabilisce il seguente principio di diritto: *"Ai sensi dell'art. 552 il legittimario che rinuncia all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l'onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis."*

In definitiva, in assenza di rappresentazione le donazioni ricevute dal legittimario rinunciante gravano sulla disponibile, in caso di rappresentazione gravano sulla quota di riserva, in ogni caso il legittimario rinunciante potrà trattenere quanto ricevuto.

La soluzione prospettata dai giudici di legittimità è in effetti quella maggiormente coerente con il sistema nel suo complesso. Se i rappresentanti non fossero obbligati a imputare alla propria quota quanto ricevuto dall'ascendente e potessero così pretendere l'intera quota di riserva, conseguirebbero in sede successoria più di quanto sarebbe spettato al rinunciante, dando origine a diversi profili di iniquità.

* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Avv. Fabrizio Gaetano Pacchiarotti
Responsabile Osservatorio Wealth Management
(Fabrizio.Pacchiarotti@MorriRossetti.it)

Linked 

Morri Rossetti



Osservatorio WM





Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano

MorriRossetti.it
Osservatorio-wealth.it